IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II. 7.

QUARTA SERIE - Vol. VI

(36° della intera Collezione).

ROMA

DESCLÉE & C.i Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1924

AI LETTORI

Ci avviamo ormai a grandi passi verso il cinquantesimo della nostra RIVISTA, che vide la luce nell'anno 1876: l'anno 1924 è dunque il penultimo della prima sua èra. A commemorarne il cammino, certo non infecondo di utili risultati per la scienza ecclesiastica e, - indirettamente nell'esecuzione ma primariamente nell'intenzione - pel bene delle anime, non saremo forse soli, come per lunghissima pezza siamo stati soli a batterlo. Oggi una bella corona di periodici, quali più specializzati, come dedicati a particolari ceti ecclesiastici o a particolari interessi del clero, quali più generici, come quelli che abbracciano in più largo complesso l'opera pastorale, alleggeriscono il peso che il MONITORE per gran tempo ha portato da solo, e gli consentono di dedicarsi interamente al suo compito, cui si ispira anche il suo nome, che è quello di partecipare al clero e illustrare la legge, *che deve governare i suoi atti, e facilitargliene l'applicazione e l'esecuzione.*

Per parte nostra a commemorare il nostro cinquantenario, su l'esempio di altri periodici - come la " Civiltà Cattolica " - ci proponiamo raccogliere in un volume a modo di indice generale *la indicazione concisa degli argomenti trattati, e in esso verrà assorbito l'*indice della terza serie, *che tanto insistentemente ci si chiede.*

Ma intendiamo ancora prepararci al cinquantenario riesaminando scrupolosamente e severamente, l'esecuzione che, specie in questi ultimi anni è stata data al Programma *tracciatoci con l'esempio dal venerato fondatore l'E.mo Card. Casimiro Gennari di cui la RIVISTA vuol continuare non solo il nome, ma anche lo spirito: esecuzione di cui non ci nascondiamo le involontarie manchevolezze, e alle quali ci proponiamo provvedere, per quanto sia possibile eliminarle in un'opera umana.*

Questo solo ci chiedono gli Associati, che conoscono e approvano i propositi loro espressi da vari anni, solo domandandoci di intensificarne l'esecuzione. Speriamo che, anzitutto con l'aiuto del Signore, con quello di più attenta opera da parte dei nostri collaboratori, con quello che le circostanze più favorevoli ormai ci promettono, riusciremo a soddisfare la loro giustissima aspettativa. Non abbiamo menzionata la maggiore fedeltà dei nostri Amici nel sostenere l'opera della RIVISTA, perchè ne abbiamo già sperimentate in gran parte le migliori prove, e siamo sicuri che ognuno di loro intenderà e compirà da sè quel che possa ancora desiderarsi, nel far conoscere non solo di nome, ma in effetto, sempre più largamente il MONITORE, e nel fornirci i mezzi per migliorarlo sempre più, dovendo esser perenne il nostro tendere alla perfezione.

Ed ora all'opera, per render fecondo di dottrina e d'azione pel bene, il nostro quarantanovesimo anno, che sia a tutti Buon anno nel Signore!

LA DIREZIONE

IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLIX - Serie IV - Vol. VI - Fasc. I - Gennaio 1924

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Pio XI. - I. Enciclica su le Associazioni diocesane di Francia e loro statuti, p. 3. - II. Allocuzione concistoriale, 25. - S. C. del S. Officio. Decreto di condanna del "Manuel biblique" e Lettera esplicativa, 11. — CONSULTAZIONI. Circa la spettanza d'un legato, 16. — QUESITI MINORI (1-5), p. 21. — RECENSIONI, 24. — CRONACA ECCLESIASTICA, 25.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Ai Cardinali, Arcivescovi e Vescovi di Francia, nonchè a tutto il Clero e popolo francese: circa le Associazioni diocesane [*A. A. S.*, XVI, 5].

Enciclica. — PIUS PP. XI. - Dilecti filii nostri et venerabiles fratres salutem et apostolicam benedictionem. — *Maximam gravissimamque* de Dioecesanis Consociationibus causam dum vobis nuntiamus tandem ad eum modum diremptam, quemadmodum dicturi mox sumus, officii Nostri esse ducimus, omnes huius tanti negotii vicissitudines uno veluti complexu vobis revocando proponere, idque eo brevius, quod de re agitur unicuique vestrum magnam partem penitus perspecta planeque cognita. Maerenti equidem anima acerbissimos dies illos reminiscimur, cum consilium segregandi apud vos rationes Reipublicae ab Ecclesiae rationibus calamitose initum est perfectumque calamitosius. Recolimus enim, abruptas repentino atque iniuria publicas quae cum Apostolica Sede intercedebant rationes; latam die IX mensis Decembris anno MDCCCCV discidii legem, qua, ab una tantum parte legitimisque posthabitis, abrogata sunt illa quae iamdudum vigebant pacta conventa, et de iuribus bonisque ecclesiasticis deque cultu divino, ignorata cum Ecclesiae Hierarchia tum Apostolicae Sedis auctoritate, perperam licenterque decretum est; hanc ipsam legem a s. m. decessore Nostro Pio X per Encyclicas Litteras *Vehementer*, die XI mensis Februarii datas, et in Allocutione habita in Consistorio, die XXI eiusdem mensis an. MDCCCCVI, expresse sollemniterque condemnatam; Consociationes cultuales, quas vocant, ad eiusdem legis praescripta condendas, una simul reprobatas, et per alias Encyclicas Litteras *Gravissimo*, quae eo ipso anno, die X mensis Augusti, prodiere, iterum reiectas atque interdictas. Dimissis autem Consociationibus istis — ut verbis decessoris Nostri utamur —, opportunum nonnullis visum est experiri, an liceret, earum loco, aliquod

aliud institui Consociationum genus, quod simul legitimum esset et canonicum, atque ita laboriosissima, quae imminerent, tempora defenderet et sacrosancta Ecclesiae iura, saltem quod ad substantiam attinet, sarta tecta servaret. Sed cum id assequendi spes nulla ostenderetur, hoc alterum Consociationum tentare genus idem Summus Pontifex, auditis utique Episcopis Galliae, fas esse manente separationis lege negavit, usquedum legitime certoque non constitisset, divinam Ecclesiae constitutionem atque immutabilia Romani Pontificis et Episcoporum iura, eorumque in bona necessaria Ecclesiae, praecipue templa, potestatem incolumia per Consociationes easdem et tuta semper fore.

Quid tunc evenerit, ipsi scitis; vidit universus catholicus orbis et admiratione prosecutus est. Quod enim Summus Pontifex Pius X in Litteris, quae supra memoravimus, fidenter suadendo et quasi praesagiendo postulaverat, et vosmet voce exemploque hortabamini, id feliciter evenit: praeclarum scilicet et cotidie ferventius liberalitatis devotionisque certamen Clerum inter et populum initum est, cum populus nunquam recusaret largam effusamque stipem in splendorem divini cultus honestamque sacerdotum tuitionem conferre; Clerus autem, corde magno et animo volenti, durissimam legis de discidio latae condicionem subiret. Quae quidem lex cum difficiliorem gravioremque sacri ministerii perfunctionem faceret, magnis praesidiis inde subductis et optimis adiutoribus in exsilium pulsis, tum ministerium ipsum — quo nihil cum bono publico coniunctius — omni reditu exspoliabat sacrorumque administros egestati rerum omnium addicebat. Huius ipsius pulcherrimi certaminis, quod non inepte heroicum dixeris quodque eo Nos tempore procul intento animo spectabamus, mirabilia quaedam in re oeconomica ab ipso Pontificatus Nostri initio cognovimus, eiusdemque nec fuisse adhuc nec esse defatigationis indicia statim perspeximus. Itaque oeconomica Ecclesiae Gallicae condicio, compluribus etiam Episcopis testibus, non talis videbatur quae praesentaneum aliquod remedium postularet, ipsaque ratio patrimonialis, quamvis difficilis esset et incommoda magnoque in discrimine ob improbam legem versaretur, idoneis non omnino destituta erat praesidiis e iuri communi. Verumtamen magnae Nobis sollicitudini curaeque erant, hinc, adminiculo legis subducto, iurium et rerum omnium nulla stabilitas, illinc vero asperitates perturbationesque communium temporum; ob eamque rem quicquid auxilii ac remedii adhiberi posset, experiundum videbatur. Qua Nos officii conscientia eo magis angebamur, quo latius invalescebat opinio, non parum intercessionem Nostram posse ad animos plenius pacificandos: quae quidem pacificatio, perinde ac vobis, est Nobis maxime, ut semper fuit, in votis, ex quo, nulla commendatione meritorum sed arcano Dei providentis consilio, ad hoc munus universalis hominum Patris evecti sumus. Etenim post teterrimum bellum postque illustria

in patriam facinora ab utroque catholico clero, iniuriarum oblito et patriae caritatis unice memori, in oculis omnium patrata, desiderium cotidie acrius exarserat religiosae ipsius pacis, quam lex discidii turbaverat, ita instaurandae, ut aequior Ecclesiae Catholicae in Gallia, sub legis praesidio, condicio fieret.

Hinc Consociationum Dioecesanarum, quae dicuntur, exorta causa est, quarum statuta, a viris earundem rerum peritis, non sine gubernatorum Galliae consensu, adumbrata, ad Apostolicam Sedem per Nostrum in Gallia Nuntium delata sunt, ac postea, vobis omnibus, itemque Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus e Sacro Consilio Extraordinariis Ecclesiae Negotiis expediendis, sententiam haud semel rogatis, Nobismet ipsis ad examinandum proposita. Iudicium quidem sane difficile atque arduum: neque enim fas Nobis erat neque animus ab ea, quam Pius X instituerat, ratione discedere. Vetabat quippe tanti decessoris Nostri memoria et recordatio; vetabat natura ratioque rerum, quibus, cum Apostolicae Sedis et ecclesiasticae Hierarchiae iuribus, ipsa Dei et animarum iura petebantur. Itaque, postquam multas indiximus atque Nosmet ipsi Deo adhibuimus preces, post diuturnam coram Deo considerationem, ratam habentes iniquae de discidio legis improbationem, simul autem reputantes haud mediocriter immutatas esse cum communis opinionis condiciones, tum quae Apostolicae Sedi cum republica Gallica rationes intercederent, sub exitum anni MDCCCCXXII ediximus, Consociationum Dioecesanarum haud gravate experimentum Nos his condicionibus permissuros, si ex una parte earum statuta sic emendata essent, ut sua vi ac natura cum Ecclesiae divina constitutione eiusque legibus saltem substantialiter, ut aiunt, congruerent; ex altera vero legitimae certaeque Nobis datae essent cautiones ad periculum, quoad fieri posset, removendum ne homines Ecclesiae infensi, aliquando rei publicae clavum tenentes, omnem vim legitimam proptereaque omnem iuris stabilitatem a Consociationibus Dioecesanis abiudicando, bona iisdem attributa essent publicaturi.

Eiusmodi quidem statuta, cum de iis diu multumque utrimque disceptatum esset, in eam tandem formam redacta sunt, ut Dioecesanae Consociationes, quae inde exsisterent, longe aliae essent ab iis quas Pius X reprobaverat seu non permittendas decreverat, eo vel maxime quod et statuta a lege Pii X iudicio damnata neque necessario neque directo penderent, et Consociationes in operis sui exsecutione aeque etiam canonicis legibus conformari deberent, integro iure adeundi Apostolicam Sedem, si forte quid difficultatis eveniret.

Cautiones vero, etsi non eaedem ipsae, quas ab initio, gubernatoribus Galliae haud abnuentibus, proposueramus, verumtamen eius generis Nobis oblatae sunt iisque rationibus et declarationibus suffultae, ut eas pro communis pacis bono admittendas censuerimus, maxime cum

et meliores consequi nullo pacto licere videretur et tales se illae praeberent quae ad mentem quoque Pii X legitimae certaeque, omnibus perpensis, existimari possent.

Habemus enim secundam favorabilemque novis statutis non modo peritissimorum in re legali, eorundemque clarissimorum virorum, sententiam, verum etiam sententiam omnium Coetuum concordem, ex quibus constat *Consilium Status*, supremus scilicet ad Galliae leges atque unice idoneus seu competens, ut aiunt, magistratus; quae quidem sententia, quam etiam gubernatores reipublicae suam fecerunt, in id demum recidit, in eiusmodi statutis nihil contra Gallicas leges contineri, quod idem est ac dicere, nihil Consociationibus Dioecesanis a Gallicis legibus esse metuendum.

Quae cum ita sint, Nos, pro officio Nostro Apostolico, volentes ne quid a Nobis desideretur, quod, incolumi Dei Ecclesiaeque iure atque honore, praestare possimus, cum ad legale quoddam fundamentum Ecclesiae Gallicae restituendum, tum ad pleniorem, ut sperare licet, nationis vestrae Nobis carissimae pacificationem, edicimus ac declaramus, Consociationes Dioecesanas, quae adiectis statutis regantur, saltem ad experimentum permitti posse.

Quam ceteroqui ob causam tam moderata tamque cauta loquendi ratione utamur, non est, Dilecti Filii Nostri et Venerabiles Fratres, cur multis explicemus ac declaremus. Neque enim in praesenti agitur nisi de remedio, quod maiora arceat mala, adhibendo, cum ea semper Nobis fuerit sententia — in qua quidem permanemus —, si quando id Nobis divino concessu obtigisset, ut gravissimum hoc negotium ad unum aliquem adduceremus exitum, hunc et Nobis et vobis et clero fidelibusque Galliae universis habendum unice fore, hinc, quasi quamdam praeceptionem plenae illius perfectaeque libertatis, quam, sibi iure divino debitam necessariamque, ut ubivis, sic apud vos, aut intercipi aut imminui Ecclesia, pro officio et natura sua, pati non potest; illinc, veluti certam quamdam in itinere mansionem, unde ad integram libertatem legitime placateque potiundam progrederemini.

Neque vero ulli liceat declarationem illam Nostram in sensum a mente Nostra alienissimum detorquere, quasi Nos damnationes a. s. m. decessore Nostro Pio X latas delere et laicis, quas vocant, legibus reconciliari voluerimus. Ea enim, quae Pius X damnavit, Nos pariter damnamus; quotiescumque autem in « laicitate », ut dicunt, sensus inest vel propositum Deo et Religioni infestum adversumque, a Deo et a Religione alienum, « laicitatem » ipsam omnino improbamus atque improbandam esse aperte declaramus. Sed neque quis dicat ipsam per se permissionem Nostram interdictis Pii contradicere; in res enim longe alias et inter longe alia adiuncta haecce lata sunt.

Iam nihil est reliquum, nisi ut nonnulla, quae plurimum habent momenti, et vos et clerum populumque vestrum, paterni effusione animi, doceamus. Sacerdotes enim et fideles, qui sunt curae vestrae concrediti, monemus — quod idem ipsimet et plane scitis et fusius dicturi estis —, per novas Consociationes earumque statuta iuridicam quidem Ecclesiae apud vos condicionem aliquanto tutiorem eoque ipso meliorem fieri, non adeo tamen, ut nobile illud ac generosum, quod ab initio laudavimus, certamen cessare debeat aut possit; neque enim bona per legem discidii adempta, iustae scilicet restitutionis nomine, recuperari licuit. Vos igitur, Dilecti Filii Nostri, Venerabiles Fratres, itemque sacerdotes Dei, operis socios consortesque vestri, apostolicis verbis collaudando hortamur, pergatis amanter pascere, ut adhuc fecistis, qui in vobis est gregem Dei (1). Pascite verbo, pascite exemplo; pascite laboribus, pascite doloribus, quemadmodum Dominus Noster Iesus Christus talibus nos hostiis redemit, ut uberes cum gaudio fructus colligatis. Fideles autem vestros apostolicis item verbis exoramus: mementote praepositorum vestrorum qui vobis locuti sunt verbum Dei; (2) ne cessetis diligere decorem domus Dei (3) et iis corporea suppeditate qui vobis spiritualia seminaverunt; (4) sed neque cessetis eisdem obedire et subiacere, ut qui pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, cum gaudio hoc faciant, et non gementes (5).

Quod autem, Dilecti Filii Nostri, Venerabiles Fratres, Consociationes Dioecesanas permitti tantummodo posse declaravimus, idcirco, ut candide fateamur, abstinendum censemus ne condi eas atque institui prorsus iubeamus; at cupimus fidenterque rogamus in visceribus Christi, ne gravemini, qua estis erga Nos pietate et quo ardetis disciplinae et unitatis concordiaeque studio, earundem Consociationum experimentum agere eandemque praestare Nobis magnanimitatem atque observantiam quam s. m. decessori Nostro Pio X praestitistis: propitius enim erit vobis Deus omnibus simul id facientibus et petentibus ab eo misericordiam; (6) fidelis quippe est Deus, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum ut possitis sustinere (7).

Ut autem omnia in Dei gloriam, animarum salutem optatissimaeque pacis incrementum cedant — quod a Sacratissimo Corde Iesu et Deipara

(1) I Petr., v. 2.
(2) *Hebr.*, XIII, 7.
(3) *Ps. XXV*, 8.
(4) I *Cor.*, IX, 11.
(5) *Hebr.*, XIII, 17.
(6) II *Machab.*, XIII, 12.
(7) I *Cor.*, X, 13.

Immaculata vehementer exposcimus —, vobis, Dilecti Filii Nostri, Venerabiles Fratres, clero fidelibusque uniuscuiusque vestris et Galliae universae apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVIII mensis Ianuarii, in festo Cathedrae Romanae S. Petri Apostoli, anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri secundo.

PIUS PP. XI

ANNOTAZIONI

La ristrettezza del tempo non ci permette di rilevare come converrebbe l'importanza di questo Atto Pontificio, che viene a chiudere il periodo storico forse più difficile che la Chiesa abbia passato in Francia, ove la legge così detta di *separazione*, disconosceva alla Chiesa e ai suoi istituti ogni personalità giuridica spogliandola iniquamente di ogni suo avere, e togliendole anche in seguito ogni possibilità di acquistare e disporre. Del resto l'enciclica stessa lo riassume a sufficienza. Per rilevarne poi l'importanza giuridica, basterà, per ora, aver sott'occhio il testo degli statuti di cui l'enciclica parla, dei quali diamo perciò la traduzione letterale:

Art. I. - Tra il Vescovo di... e i sottoscritti, è costituita l'Associazione diocesana di..., la cui sede è in X... presso l'Episcopio.

Art. II. - L'Associazione ha per scopo di sopperire alle spese e al mantenimento del culto cattolico sotto l'autorità del Vescovo, in comunione con la S. Sede e conformemente alla costituzione della Chiesa cattolica.

L'azione dell'Associazione sarà quindi regolata dai presenti Statuti e in conformità delle leggi canoniche.

In caso di difficoltà il Presidente dell'Associazione avrà cura di informare la S. Sede.

Art. III. - In applicazione del precedente art. II l'Associazione si propone segnatamente i seguenti oggetti:

1° l'acquisto o locazione e l'amministrazione degli edifici che giudicherà opportuno avere a sua disposizione, in vista dell'esercizio pubblico del culto cattolico nella diocesi;

2° l'acquisto o locazione e l'amministrazione degli immobili destinati all'alloggio del Vescovo, agli uffici del Vescovado, alla residenza dei curati e vicari, come pure dei preti vecchi o infermi;

3° provvedere al trattamento d'attività, e eventualmente di quiescenza, degli ecclesiastici occupati nel ministero per nomina della competente autorità, come pure agli onorari spettanti ai predicatori e ai salari degli impiegati della chiesa;

4° l'acquisto o locazione e l'amministrazione temporale del Seminario maggiore, dei Seminari minori e loro annessi.

Art. IV. - Ogni intervento nell'organamento del culto divino, nell'amministrazione spirituale della diocesi, e, in particolare, nelle nomine o traslochi

dei membri del clero, come pure nella direzione, nell'insegnamento e amministrazione spirituale dei Seminari, è formalmente vietato all'Associazione.

Art. V. - L'Associazione si compone: 1° del Vescovo; 2° dei membri titolari; 3° dei membri onorari.

I membri titolari debbono essere in numero di 30 almeno (compresovi il Vescovo e gli altri membri del Consiglio) e tutti residenti nella diocesi. I membri onorari possono essere in numero illimitato e non sono obbligati a risiedere nella diocesi.

Solo i membri titolari hanno diritto di assistere e di votare nell'Assemblea generale.

Il Vescovo è presidente di diritto del Consiglio d'amministrazione, dell'Assemblea e di tutta intera l'Associazione.

Art. VI. - La quota annua è di franchi cinque al minimo; può essere riscattata col versamento d'un capitale di franchi cinquecento.

Art. VII. - Non potrà essere ammesso come membro titolare nè onorario, se non chi sia presentato dal Vescovo d'accordo col Consiglio d'amministrazione, e avrà ottenuto nell'Assemblea la maggioranza dei voti dei membri componenti l'Assemblea generale. In caso di morte, dimissione o radiazione d'un membro titolare, si procede a sostituirlo nella prossima seguente Assemblea generale. Qualora il numero dei membri titolari discenda sotto a 25, si deve provvedere senza indugio alla costituzione di tutti i membri deceduti, dimissionari o esclusi.

Art. VIII. - Qualsiasi pena o censura ecclesiastica irrogata e notificata a un membro dell'Associazione, importa di pieno diritto la sua radiazione.

Art. IX. - I diritti e le prerogative del Vescovo nell'Associazione possono essere esercitati in via d'eccezione, in sua vece e luogo, da un delegato scelto da lui tra i membri dell'Associazione. Durante la vacanza della Sede e nel caso in cui la diocesi non sia più governata dal Vescovo, i suoi diritti e le sue prerogative nei confronti dell'Associazione, vengono esercitati da colui che lo sostituisce nell'amministrazione della diocesi, nei limiti però del carattere provvisorio e conservativo della sua carica.

Art. X. - L'Amministrazione dell'Associazione è affidata a un Consiglio, composto del Vescovo-Presidente, e di quattro membri titolari dell'Associazione eletti dall'Assemblea generale, la prima volta entro una lista di otto membri presentata dal Vescovo, e nelle successive a presentazione del Vescovo d'accordo col Consiglio stesso. Questi quattro membri, di cui uno deve essere scelto fra i Vicari generali (1) e uno fra i canonici assistono il Vescovo nella sua gestione, nelle modalità previste dalle regole canoniche. I membri del Consiglio d'amministrazione sono eletti per sei anni; il Consiglio è rinnovato per metà ogni triennio, ma gli uscenti sono sempre rieleggibili.

In caso di dimissioni, morte o esclusione d'uno dei suoi membri, il Vescovo, d'accordo col Consiglio d'amministrazione, designa un sostituente provvisorio fino alla prossima riunione dell'Assemblea generale. Il membro del Consiglio d'amministrazione eletto dall'Assemblea generale, in sostituzione di

(1) È noto che in Francia ogni Vescovo ha almeno due, e spesso più Vicari generali.

un membro dimissionario, deceduto o escluso, resta in funzione fino al termine in cui sarebbero normalmente spirati i poteri del membro ch'egli sostituisce. Il Consiglio elegge nel suo seno un segretario e un cassiere. Il rifiuto ad assumere tali funzioni, importa di pieno diritto la dimissione da membro del Consiglio.

Art. XI. - Il Consiglio d'amministrazione, dietro convocazione da parte del suo Presidente si riunisce regolarmente una volta al mese. Non può prendere le decisioni previste dai presenti Statuti, se non siano presenti almeno due membri, oltre il Presidente. Le decisioni vengon prese a maggioranza di voti dei membri presenti: in caso di uguaglianza decide il voto del Presidente. Si redigerà processo verbale delle sedute.

Art. XII. - I membri titolari dell'Associazione si riuniscono in Assemblea generale ordinaria una volta all'anno, dietro convocazione da parte del Presidente. La convocazione deve farsi almeno otto giorni intieri prima della riunione, e contenere l'ordine del giorno proposto all'Assemblea.

I membri titolari possono esser convocati dal Presidente con le medesime modalità, in Assemblea generale straordinaria.

Art. XIII. - L'Assemblea non può validamente prender le decisioni previste dai presenti Statuti che quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. In mancanza di questo numero, l'Assemblea vien convocata di nuovo, a distanza almeno di dieci giorni, e questa volta può deliberare validamente qualunque sia il numero dei membri presenti. Le decisioni vengon prese a maggioranza: in caso di eguaglianza, dirime la parità il voto del Presidente. Si farà processo verbale delle sedute.

Il Segretario del Consiglio d'amministrazione è il Segretario dell'Assemblea generale.

Art. XIV. - Non si ammette nè nel Consiglio d'amministrazione, nè nell'Assemblea generale, il voto per procuratore o per corrispondenza.

Art. XV. - Le funzioni dell'Associazione sono gratuite.

Art. XVI. - Oltre le attribuzioni finanziarie stabilite dall'art. XX (infra), l'Assemblea generale dà il parere sui quesiti a essa sottoposti dal Vescovo.

Art. XVII. - I proventi dell'Associazione sono: 1° le quote dei suoi membri; 2° il ricavato delle cassette di elemosine, delle questue e collette autorizzate dal Vescovo pei bisogni dell'Associazione; 3° le rendite delle fondazioni per cerimonie e servizi religiosi; 4° nelle chiese di cui l'Associazione ha la proprietà, l'amministrazione o il godimento, le retribuzioni per locazione di sedili, come quelle, anche stabilite per disposizioni testamentarie, per le cerimonie o servizi di culto, per la fornitura degli oggetti necessari ai funerali e all'arredamento o decorazione delle chiese; 5° le rendite dei suoi beni, mobili o immobili.

Art. XVIII. - I proventi dell'Associazione sono impiegati dal Vescovo negli oggetti specificati dai presenti Statuti.

Art. XIX. - I proventi disponibili potranno servire a costituire un fondo di riserva nei limiti legittimi per i bisogni generali del culto, e un fondo di riserva illimitato, che dovrà esclusivamente investirsi, compresi gli interessi, per l'acquisto, costruzione, decorazione o riparazione degli immobili o mobili destinati ai bisogni dell'Associazione, giusta gli art. II e III (Infra).

Art. XX. - Dopo la chiusura dell'esercizio, il cassiere stabilisce i conti dell'esercizio chiuso. Questi conti si presentano al Consiglio d'amministrazione. Vengono esaminati da tre sindaci (o commissari dei conti) che il Consiglio sceglie fuori del suo seno, e che può scegliere anche fuori dell'Associazione. Il Consiglio d'amministrazione, avuta comunicazione del rapporto dei tre sindaci e dopo averli intesi, se lo crede, statuisce in proposito e incarica uno dei suoi membri di presentare all'Assemblea generale il resoconto definitivo. Tali operazioni debbono compirsi in modo che i conti possano essere presentati all'Assemblea generale nella sua adunanza ordinaria.

Art. XXI. - L'Associazione non può introdurre in questi Statuti alcuna modificazione contraria alla costituzione della Chiesa cattolica. Tutte le altre modificazioni dovranno esser presentate all'Assemblea generale, per mezzo del Vescovo d'accordo col Consiglio d'amministrazione.

Art. XXII. - L'Associazione è costituita per una durata inderminata.

Art. XXIII. - In caso di scioglimento, l'attivo dell'Associazione sarà attribuito a una Associazione costituita dal Vescovo, o da chi lo sostituisce, conformemente ai presenti Statuti. Nell'intervallo - che in ogni caso non dovrà esser maggiore di due mesi - il Vescovo o chi canonicamente lo sostituisce assicurerà la gestione dei beni dell'Associazione.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

I.

Si condanna l'opera « Manuel Biblique ou Cours d'Écriture Sainte à l'usage des Séminaires » rifatto da A. Brassac e J. Ducher (1). [*A. A. S.*, XV, 615].

Decreto. - Feria IV, die 12 decembris 1923. — In generali consessu Supremae S. Congregationis S. Officii, E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales fidei et moribus tutandis praepositi, praehabito DD. Consultorum voto, proscripserunt, damnaverunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt, cum omnibus ipsius versionibus, opus, cui titulus:

Vigouroux, Bacuez et Brassac, *Manuel biblique ou Cours d'Écriture Sainte à l'usage des Séminaires.*

Tome troisième: « Nouveau Testament », par A. Brassac, etc., douzième

(1) La minuziosa indicazione dei volumi e delle edizioni, mostra chiaramente che non si è condannata l'opera del Vigouroux e Bacuez, qual'era prima che vi mettesse mano il Brassac (coadiuvato pel V. T. dal Ducher). Possono quindi usarsi le edizioni 1ª-11ª del Nuovo Testamento, e le edizioni 1ª-13ª del Vecchio Testamento e quindi anche le versioni fatte su tali edizioni, non quelle fatte su le posteriori. Per le ragioni della condanna, vedi la seguente Lettera.

édition totalement refondue, Paris, 1907. Tome quatrième: « Nouveau Testament », par A. Brassac, etc., douzième édition, Paris, 1909.

Tome troisième: « Nouveau Testament », etc., par A. Brassac, etc., treizième édition, etc., Paris, 1910. - Tome quatrième: « Nouveau Testament », par A. Brassac, etc., treizième édition, Paris, 1911.

« Ancien Testament », quatorzième édition revue par A. Brassac, etc., avec la collaboration de J. Ducher. Tome premier, etc., Paris, 1917. - Tome deuxième, etc., Paris, 1920.

« Nouveau Testament », par A. Brassac, quatorzième édition entièrement revue. Tome troisième, Paris, 1913. - Tome quatrième, Paris, 1916.

Tome troisième: « Nouveau Testament », par A. Brassac, etc., quinzième édition entièrement revue, Paris, 1920.

Et insequenti feria V, die 13 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. D. Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam sibi Eñorum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 15 decembris 1923.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

II.

Al Superiore dei Sulpiziani, in Parigi, circa il soprascritto decreto di condanna (1). [*A. A. S.*, XV, 616].

Lettera. - 22 dicembre 1923. — Reverendissime Domine. - Iam pluribus ab annis multi conquerebantur de opere quod inscribitur « Manuel biblique ou Cours d'Écriture Sainte à l'usage des Séminaires » a D. Vigouroux et D. Bacuez, Societatis S. Sulpitii presbyteris, primum quidem exarato, sed postmodum a D. Brassac, eiusdem Societatis sodali, funditus retractato. Ipsa Sancta Sedes iam animum ad rem converterat, quum Reverentia Tua, anno 1920, a Summo Pontifice supplicibus precibus petiit, ut totum opus Romae examini subiiceretur eaque omnia, quae forte inibi corrigenda essent, describerentur, ut in nova editione emendari possent. Cui petitioni, licet prorsus insolitae, Summus Pon-

(1) Richiamiamo l'attenzione su questo grave documento, che ribadisce i principi su la esegesi biblica stabiliti da Leone XIII e Pio X, continuando e applicando quindi in perfetta coerenza gli ammonimenti di Benedetto XV nella sua enciclica su S. Girolamo, di Pio XI in quella su S. Tommaso, e del Regolamento della S. C. dei Seminari e Studi.

tifex Benedictus f. m. Pp. XV benigne annuit atque huic Supremae Congregationi volumina recognoscenda commisit.

Examine autem, pro rei momento, mature ac diligentissime peracto, manifestum apparuit opus laborare multis gravibusque vitiis, quae illud ita pervadunt et inficiunt, ut prorsus impossibilis foret ipsius emendatio. Missis enim quamplurimis aliis erroribus, D. Brassac circa inspirationem Sacrae Scripturae et eius inerrantiam, praesertim in rebus historicis, ubi inter substantiam narrationis et adiuncta distinguit, circa authenticitatem et veritatem historicam plurium librorum inspiratorum, ea habet quae decretis dogmaticis sacrorum Conciliorum Tridentini ac Vaticani ceterisque documentis magisterii ecclesiastici, ut ecce Litteris Encyclicis Leonis XIII ac Pii X, decretis S. Officii et Pontificiae Commissionis de re biblica, necnon toti traditioni catholicae evidenter adversantur.

Quod speciatim ad inerrantiam absolutam Sacrae Scripturae attinet sufficiat in mentem revocare doctrinam Leonis XIII in Encyclica *Providentissimus:* « Nullatenus toleranda est eorum ratio, qui falso arbi- « trantur, de veritate sententiarum cum agitur, non adeo exquirendum « quaenam dixerit Deus, ut non magis perpendatur quam ob causam « ea dixerit. Etenim libri omnes atque integri, quos Ecclesia tamquam « sacros et canonicos recepit, cum omnibus suis partibus, Spiritu Sancto « dictante, conscripti sunt; tantum vero abest ut divinae inspirationi « error ullus subesse possit, ut ea per se ipsa, non modo errorem excludat « omnem, sed tam necessario excludat et respuat, quam necessarium « est, Deum, summam Veritatem, nullius omnino erroris auctorem esse. « Haec est antiqua et constans fides Ecclesiae, solemni etiam sententia « in Conciliis definita Florentino et Tridentino; confirmata denique « atque expressius declarata in Concilio Vaticano.... Quare nihil admo- « dum refert, Spiritum Sanctum assumpsisse homines tamquam instru- « menta ad scribendum, quasi, non quidem primario auctori, sed « scriptoribus inspiratis quidpiam falsi elabi potuerit. Nam supernatu- « rali Ipse virtute ita eos ad scribendum excitavit et movit, ita scri- « bentibus adstitit, ut ea omnia eaque sola quae ipse iuberet, et recte « mente conciperent, et fideliter conscribere vellent, et apte infallibili « veritate exprimerent; secus, non Ipse esset auctor Sacrae Scripturae.... « Consequitur, ut qui in locis authenticis Librorum sacrorum quidpiam « falsi contineri posse existiment, ii profecto aut catholicam divinae « inspirationis notionem pervertant aut Deum ipsum erroris faciant « auctorem ».

Eamdem doctrinam contra Modernistas defendit S. Officium damnando prop. XI in decreto *Lamentabili:* « Inspiratio divina non ita ad « totam Scripturam extenditur, ut omnes et singulas eius partes ab « omni errore praemuniat ».

Tandem, in decreto Pontificae Commissionis Biblicae diei 18 iunii 1915 edicitur, ex dogmate catholico de inspiratione et inerrantia Sacrarum Scripturarum consequi quod « omne id quod hagiographus as- « serit, enuntiat, insinuat, retineri debet assertum, enuntiatum, insi- « nuatum a Spiritu Sancto ».

Falsa etiam D. Brassac utitur methodo, quum, neglecta nimis expositione positiva integrae doctrinae catholicae, animo specietenus indifferenti proponit ex una parte argumenta, quae stant pro sententia traditionali, ex altera vero studiose effert rationes, quae arte critica, quam vocant, ex indiciis internis accumulantur ad novas opiniones commendandas, quin harum rationum inefficaciam atque debilitatem verbo indicet. Et ita parvi facit monitum Leonis XIII: « Perperam et « cum religionis damno inductum est artificium, nomine honestatum « criticae sublimioris, quo, ex solis internis, uti loquuntur, rationibus, « cuiuspiam libri origo, integritas, auctoritas diiudicata emergant. « Contra, perspicuum est, in quaestionibus rei historicae, cuiusmodi « origo et conservatio librorum, historiae testimonia valere prae cete- « ris, eaque esse quam studiosissime et conquirenda et excutienda: « illas vero rationes internas plerumque non esse tanti, ut in causam, « nisi ad quamdam confirmationem, possint advocari ». Aliud etiam vetat Summus Pontifex in eadem Encyclica, scilicet ne in quaestionibus quae ad eruditionem faciunt, « plus temporis tribuatur et ope- « rae, quam pernoscendis divinis Libris, neve corrogata multiplex « rerum cognitio mentibus iuvenum plus incommodi afferat quam « adiumenti ».

Non paucas habet Auctor interpretationes quae sensui Ecclesiae omnino refragantur. Lamentanda sane res, quum Concilium Tridentinum decreverit, « ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei « et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, Sa- « cram Scripturam ad suos sensus detorquens, contra eum sensum, « quem tenuit et tenet Sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de « vero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum, aut etiam « contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam Sacram in- « terpretari audeat, etiamsi huiusmodi interpretationes nullo unquam « tempore in lucem edendae forent ». Quam praescriptionem Patres Concilii Vaticani his verbis declararunt: « Quoniam vero quae Sancta « Tridentina Synodus de interpretatione divinae Scripturae ad coër- « cenda petulantia ingenia salubriter decrevit, a quibusdam hominibus « prave exponuntur: Nos idem decretum renovantes hanc illius mentem « esse declaramus, ut in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae « christianae pertinentium, is pro vero sensu Sacrae Scripturae habendus « sit, quem tenuit et tenet Sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare « de vero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum; atque ideo

« nemini licere contra hunc sensum, aut etiam contra unanimem con-
« sensum Patrum, ipsam Scripturam sacram interpretari ».

Generatim autem Auctor, licet sententias *scholae largioris*, quas studiose proponit, non semper aperte amplectatur, ad eas tamen inclinat, et saepius adhibet locutiones ambiguas et formulas captiosas, quae utroque modo, tum orthodoxo tum opinionibus eiusdem *largioris scholae* favente, intelligi possunt, immemor aureae illius regulae quam Pius X ab omnibus Sacram Scripturam praelegentibus stricte servari praecepit: « Doctor Sacrae Scripturae tradendae sanctum habebit num-
« quam a communi doctrina ac traditione Ecclesiae vel minimum
« discedere; utique vera scientiae huius incrementa, quaecumque recen-
« tiorum sollertia peperit, in rem suam convertet, sed temeraria nova-
« torum commentaria negliget; idem eas dumtaxat quaestiones tractan-
« das suscipiet, quarum tractatio ad intelligentiam et defensionem
« Scripturarum conducat; denique rationem magisterii sui ad eas nor-
« mas diriget, prudentiae plenas, quae Litteris Encyclicis *Providen-
« tissimus* continentur » (Litt. Apost. *Quoniam*, 27 martii 1906, § 13).

Nihil Auctor curat, ut parum dicamus, decisiones Pontificiae Commissionis Biblicae, de quibus Pius X edicit: « declaramus expresseque
« praecipimus universos omnes conscientiae obstringi officio sententiis
« Pontificalis Consilii de Re Biblica, sive quae adhuc sunt emissae, sive
« quae posthac edentur, perinde ac Decretis Sacrarum Congregatio-
« num, pertinentibus ad doctrinam probatisque a Pontifice, se subii-
« ciendi ».

Quin D. Brassac haec praecepta sancte servet, potius vim argumentorum quae favent doctrinae communiter receptae enervat, dum e contrario fortiter difficultatibus ab adversariis allatis insistit; saepe documenta magisterii ecclesiastici negligit vel eorum sensum ad propria placita pervertit; indolem praeternaturalem vel miraculosam plurium factorum ab hagiographis narratorum vel silentio premit vel ad minimum reducit; vaticiniis messianicis non raro omnem fere vim probandi adimit; in multis a recto tramite doctrinae theologicae deflectit; plus aequo tribuit auctoribus heterodoxis vel scriptoribus catholicis theoriis liberioribus imbutis, dum Leo XIII declarat, nimium dedecere « ut quis,
« egregiis operibus, quae nostri abunde reliquerunt, ignoratis aut de-
« spectis, heterodoxorum libros praeoptet, ab eisque cum praesenti
« sanae doctrinae periculo et non raro cum detrimento fidei, explica-
« tionem locorum quaerat, in quibus catholici ingenia et labores suos
« iamdudum optimeque collocarint », nec incorruptum Sacrarum Litterarum sensum ab eis tradi posse, qui, « verae fidei expertes, Scripturae
« non medullam attingunt, sed corticem rodunt ». Tandem quasi nihil habet quod pietatem fovere possit, ac ita spiritum, quo antiquum D. Vigouroux opus praestabat, penitus immutavit.

Quae omnia eo graviora sunt quod agitur de « Manuali » quod in manibus versatur tot alumnorum sanctuarii, quorum institutioni Ecclesia materna cum sollicitudine invigilare debet. Ipsa enim vehementer cupit ut ii, qui in spem altaris succrescunt, reverentiam ac amorem altissimum erga Sacram Scripturam concipiant, ita ut, sacerdotio aucti et vineam Domini ingressi, experimento noscant quam sit « utilis omnis Scriptura divinitus inspirata ad docendum, ad arguen- « dum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectus sit « homo Dei, ad omne opus bonum instructus » (II *ad Tim.*, III, 16, 17).

Quare E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales una mecum Inquisitores Generales latum die 12 huius mensis praefati operis damnationis decretum edere sui muneris esse duxerunt, ac simul cetera nondum evulgata decimaequintae editionis volumina operis « Manuel biblique » imprimi omnino prohibuerunt.

Haec autem omnia SS.mus Dominus Noster Pius PP. XI, suprema Sua autoritate probata ac confirmata, tecum communicanda mandavit.

Et fausta cuncta atque felicia tibi adprecor.

P. Card. Merry Del Val.

CONSULTAZIONI

Circa la spettanza di un legato.

Fattispecie. — *a*) Il Canonico Michele Angelo *L.*, nativo di *C.*, diocesi di *A.*, Provincia di *G.*, decedeva con testamento olografo. *b*) L'articolo 6 del testamento dice: « Lascio a Serafina *N.*, mia domestica, lire *mille* annue « libere da ogni tassa, da darle anticipatamente ogni tre mesi ecc.... ». L'articolo poi 13 dice: « Dovrà il mio esecutore testamentario dopo la morte di « Serafina *N.* alla quale ho legato lire mille annue, queste lire mille annue « le darà *al Seminario Arcivescovile di* G. *per mantenimento di Chierici, e* « *quando nel mio paese nativo vi fosse giovane che aspirasse al Sacerdozio* « *dovrà sempre essere preferito* ». *c*) La Serafina *N.* morta, il Presidente della Congregazione di Carità di *C.*, istituita dal defunto Canonico erede universale, ne partecipava la morte al Rettore del Seminario di *G.* ed assieme notificava la devoluzione del legato al Seminario pregando il Rettore di indicargli il modo col quale intendeva usufruire del Legato senza ledere i diritti di preferenza dei chierici nativi di *C.* secondo il disposto del testamento, visto che i detti chierici appartenevano alla diocesi di *A.* *d*) Il Rettore del Seminario di *G.* rispondeva che « il Seminario di *G.* intende usufruire della « pensione ecc.... pel mantenimento dei suoi chierici. 2° Che qualora nel

« paese nativo del testatore vi fosse giovane che aspirasse al Sacerdozio e « che desiderasse godere della detta pensione, sarà preferito, non essendo « alcuna disposizione canonica che proibisca al Superiore di una diocesi di « ammettere nel proprio Seminario chierici appartenenti ad altre diocesi. « 3° Che per intanto essendo già nel Seminario di *G.* un giovane chierico a « nome Benedetto, nativo precisamente di *C.* sebbene domiciliato nella diocesi « di *G.* avrebbe a suo beneficio impiegato il legato, salvo il consenso del « vescovo di *A.* ». *e*) Tre chierici nativi di *C.* i quali sono alunni del Seminario di *A.*, venuti a conoscenza del pio legato, pretesero aver diritto di usufruirne e rivolsero istanza alla Congregazione di Carità di *C.* allo scopo di essere ammessi dalla medesima al godimento di esso Legato. Naturalmente il Rettore del Seminario di *G.* richiesto del suo parere vi si oppose, confermando quanto aveva scritto al Presidente della Congregazione. Di qui la vertenza in cui siamo chiamati a dare il nostro parere. *f*) Per sciogliere la quale fa d'uopo formulare i seguenti dubbi. 1° Se il legato debba senz'altro essere attribuito al Seminario di *G.* quale legittimo legatario, anche quando vi siano dei chierici nativi di *C.* 2° Se i chierici nativi di *C.* per usufruire di detto legato, siano obbligati di entrare a far parte del Seminario di *G.*, o non piuttosto il Seminario sia tenuto di pagare loro le lire mille annue?

Soluzione. — La presente vertenza non si può dire una questione di diritto, perciò non fa d'uopo premettere per la soluzione della stessa dei principî giuridici che sarebbero fuori luogo. Il Cardinale De Luca, *De Legatis*, Disc. LXII, n. 7, così si esprime in proposito: « Istae generalitates vi- « dentur, ut dici solet, panni calidi, cum revera principaliter sit reflectendum « ad circumstantias particulares casus, ex quibus ad verisimilem disponentis « intentionem sit arguendum, adeo ut semper firmum sit, ut istae dicantur « quaestiones facti et voluntatis, potius quam iuris, incapaces proinde regu- « larum generalium, quodque inutilis chartarum repletio est cum regulis et « propositionibus generalibus probare etc. ... ».

Per sciogliere adunque competentemente la vertenza fa d'uopo anzi tutto rilevare dalle precise parole del testamento chi sia il vero legatario ossia il *subiectum iuris* del legato *L. a*) Dalla lettura dell'articolo 13 risulta evidente che il Canonico *L.* instituì quale unico e legittimo legatario del suo lascito l'ente morale chiamato Seminario Arcivescovile di *G.*, e non già (come vorrebbero i chierici ed il Vescovo di *A.*) i chierici o aspiranti al Sacerdozio. Dice infatti l'articolo 13: « Queste lire mille annue *le darà al Seminario Arcive-* « *scovile di* G. per mantenimento di chierici ecc.... ». È dunque il Seminario che viene instituito legittimo legatario, sia pure con obblighi (*modus*) da compiere nel godimento del legato. Ne segue che la Congregazione di Carità di *C.* non aveva il diritto di sospendere il pagamento del medesimo al Seminario, solo perchè alcuni chierici di *C.* vantavano diritti sul medesimo. *b*) Dato pure che essi avessero un tale diritto, questo non poteva essere reclamato *direttamente*, ma solo mediante il Seminario. O meglio, essi potevano bensì reclamarlo presso il Seminario, legittimo legatario, ma non mai direttamente dalla Congregazione di Carità di *C.*, nè impedire il Seminario di adire il detto legato. *c*) Nè vale addurre in contrario, come fanno i detti

chierici, che il testatore « intese evidentemente beneficare dapprima i giovani « di *C.* aspiranti al Sacerdozio e *poscia*, cioè in difetto di tali giovani, il Se- « minario di *G.* ». ed è perciò che si potrebbe dare - dicono - all'articolo 13 questa interpretazione: « avere il Canonico *L.* supposto il caso che di fronte al suo lascito si trovassero da una parte il Seminario di *G.* e dall'altra parte giovani di *C*, aspiranti al Sacerdozio: ed avere stabilito che questi ultimi dovessero sempre essere preferiti. Laonde, posta questa interpretazione, deducesi che l'esecutore testamentario deve assegnare il lascito ad una parte piuttosto che all'altra, e che quindi solamente ad esso debbano rivolgersi le domande ». Tale interpretazione è del tutto erronea e fantastica. Infatti è del tutto falso che il testatore abbia costituito *due* legatarî, uno rimpetto all'altro, in modo che ora l'uno ora l'altro debba essere preferito. È falso che vi possano essere due soggetti capaci giuridicamente di rivendicare il legato *L.* Il legato è destinato esclusivamente al Seminario e questo solo è il legittimo soggetto capace di rivendicarlo. Esso solo ha l'obbligo di erogare il detto legato in modo da soddisfare la volontà del testatore, e ne ha anche il diritto. Questo non compete a nessun altro, neppure all'esecutore testamentario. *d*) Altri vanno più innanzi e pretendono sostenere come il Seminario di *G.* in forza dell'articolo 13 del testamento *L.* non devesi affatto considerare quale vero legatario, ma « tutt'al più un distributore ». Ma questa interpretazione è del tutto sbagliata. Essa si fonda 1° sul fatto che il testatore lasciò due legati al Seminario di *G.* e dalla differenza dei medesimi intende provare che il secondo non può essere considerato come un vero legato lasciato al Seminario. Nell'articolo 9 il *L.* lega al Seminario una rendita annua di lire 1000 senza nessun obbligo, nell'articolo 13 una rendita uguale *per mantenimento di chierici.* Come dunque pretendere che quest'ultimo non sia un legato lasciato al Seminario? Il primo è un legato senza nessun peso, il secondo ha la propria destinazione. Ecco tutto. Il dedurre da ciò, che quest'ultimo non è un legato lasciato al Seminario, il quale non può essere *tutt'al più* che *un semplice distributore*, è cosa del tutto erronea. E si noti che tanto nell'articolo 9, come nell'articolo 13, il testatore nel legare al Seminario la rendita annua di lire mille, usa la medesima espressione. Infatti nell'articolo 9 dice: « Le lire mille saranno date al Seminario di *G.* », e nell'art. 13 dice: « Queste lire mille le darà al Seminario Arcivescovile di *G.* » Come si può dunque concludere che nel secondo caso il Seminario non è già il legittimo legatario, ma solo *tutt'al più un distributore?* Non lo si comprende davvero. 2° Nè ha valore alcuno l'argomento che, poichè la rendita di lire 1000 è stata destinata dal testatore per il mantenimento dei chierici, il Seminario di *G.* non è stato beneficato, ed il testatore non intese beneficarlo. Ma di grazia, il Seminario non è forse un ente morale esistente *unicamente* per la educazione dei chierici? Quando dunque esso riceve dei legati *a questo scopo*, è realmente *beneficato*, e chi lascia al medesimo tali legati lo benefica senza alcun dubbio. Sarebbe puerile pretendere diversamente.

Il Seminario di *G.* ha l'obbligo di erogare la somma costituente il legato a chierici nativi di *C.* che pretendessero averla per continuare i proprî studî *fuori* del Seminario di *G.*? *a*) Le parole dell'articolo 13: « Queste lire mille annue le darà al Seminario Arcivescovile di *G.* per mantenimento di chierici

e quando nel mio paese nativo vi fosse giovane che aspirasse al Sacerdozio dovrà essere sempre preferito » dicono chiaramente 1° che il testatore volle destinare la somma a quei chierici che fossero educati nel Seminario stesso. Il Seminario infatti non può occuparsi di altri giovani i quali evidentemente non dipendono da esso. 2° Tuttavia il testatore vuole creare una posizione di favore e di preferenza al proprio paese e perciò dispone che qualora vi fosse nel paese nativo giovane aspirante al Sacerdozio venga sempre preferito. Ma 3° questa preferenza non può aver luogo se non nel Seminario medesimo. Il legato non è altro infatti se non la creazione nel Seminario di *G.* di un posto gratuito o semigratuito. A godere un tale posto viene chiamato in primo luogo un giovane nativo di *C.* ed a difetto di questo un qualsiasi altro giovane. Non altro può essere il senso dell'articolo 13 del testamento. *b*) Nè vale obbiettare che il testatore dice espressamente: *E quando nel mio paese nativo ecc.*, poichè dal contesto riesce evidente come queste parole sono state scritte solo per indicare il giovane da preferirsi, non già per asserire che il Seminario di *G.* sia obbligato di pagare al medesimo la somma del detto legato quando egli non frequentasse il Seminario. Questo infatti in virtù del testamento è obbligato di mantenere col legato un giovane, di preferenza nativo di *C.*, non già di versare al medesimo il denaro. Tale è il senso chiaro della disposizione testamentaria che dice il *come* le lire mille annue debbano servire « *per mantenimento* di chierici ». *c*) Del resto è cosa questa assai frequente, cioè che nei Seminari od altri Istituti vengano creati simili posti gratuiti o semigratuiti dai fondatori o benefattori con preferenza di una data classe di persone. Così p. es. chi dota un Istituto può riservarsi uno o più posti gratuiti per i membri della propria famiglia ovvero in favore dei proprî compaesani, e sarebbe enorme il pretendere che perciò stesso il detto Istituto fosse obbligato di versare alle dette persone la somma relativa del legato perchè se ne giovassero *fuori* del medesimo. *d*) Non altro volle fare il Canonico *L.* legando le lire mille annue al Seminario di *G.* Se dunque il Vescovo di *A.* ha nella propria diocesi un giovane nativo di *C.* aspirante al Sacerdozio e che intende usufruire della preferenza concessa a lui dal legato *L.* fa d'uopo che esso sia mandato nel Seminario di *G.* il quale è obbligato di riceverlo; ma non ha diritto di reclamare il versamento della somma costituente il detto legato.

Ora bisogna esaminare il caso del giovane Benedetto ammesso dal Rettore del Seminario di *G.* ad usufruire del legato *L.* *a*) Il detto giovane è nativo di *C.* e domiciliato da otto anni in *T.* diocesi di *G.* Avendo dichiarato di aspirare al Sacerdozio, venne ammesso nel Seminario di *G.* ed a lui fu assegnato il lascito *L.* *b*) I chierici ed il Vescovo di *A.* impugnano la validità dell'atto per le seguenti ragioni. 1° Perchè il giovane è bensì nativo di *C.*, ma non ha ivi il proprio domicilio, mentre il Canonico *L.* dice: « Quando « vi fosse nel mio paese nativo ecc. ». Se non che dal contesto dell'articolo 13 appare evidente che il testatore non intese di dire altro, se non di dare la preferenza ad un giovane *nativo* del suo paese. Il pretendere il contrario è andare oltre lo spirito del testamento (1). 2° S'impugna in secondo luogo

(1) Su questo punto ci permettiamo dissentire dall'egregio solutore. A nostro parere, invece, le parole « quando vi fosse nel mio paese nativo » richiedono *in prima*

l'ammissione del giovane Benedetto per il motivo che egli non è ancora chierico. Al che si risponde che il testatore non fece alcuna distinzione tra chierico e non chierico, ma disse solo essere a preferirsi un giovane che aspirasse al Sacerdozio. Al che si aggiunge il disposto del canone 1362 che dice espressamente: « Reditus legati pro clericis instituendis *tribui possunt alumnis* in « Seminarium sive maius sive minus rite receptis, *licet nondum clericali « tonsura initiati*, nisi aliud in tabulis fundationis expresse caveatur ». *c*) Nè vale il dire che i chierici ricorrenti furono i primi a reclamare il legato e che quindi si applica in loro favore la R. J. c. 54 in 6, 5, 12: *Qui prior est tempore, potior est in iure* poichè i ricorrenti non pretesero già di usufruire del legato nello stesso Seminario di *G.* come si è dimostrato doversi fare per aver la preferenza voluta dal testatore, ma pretesero solamente di riscuotere la somma stessa del legato, il che è inammissibile. Il giovane dunque Benedetto è stato legittimamente ammesso al godimento del legato *L.* e non sembra esservi fondamento giuridico per sostenere il contrario.

Conclusione. – *a*) Considerato che, per le ragioni addotte, il Seminario di *G.* è da ritenersi quale *unico e legittimo legatario* del legato *L. b*) Considerato che lo spirito ed a rigore anche la lettera della disposizione testamentaria in questione richieggono che il giovane nativo di *C.* da preferirsi eventualmente nel godimento del detto legato, deve essere alunno al Seminario di *G.* il quale ha bensì l'obbligo di mantenerlo, ma non già di versare al medesimo la somma costituente il detto legato; *c*) Considerato che i tre chierici nati di *C.*, benchè abbiano la priorità di tempo nella loro richiesta di venire ammessi al godimento del legato, pure questa non ha valore essendochè essi pretesero non di essere ammessi nel Seminario, ma di ricevere solo il denaro: *d*) Considerato che il giovane Benedetto, aspirante al Sacerdozio, nativo di *C.* è alunno del Seminario di *G.* e perciò raccoglie in sè tutte e condizioni richieste per godere il legato *L.* Concludiamo che: 1° Il Seminario Arcivescovile di *G.* è l'unico e legittimo legatario del lascito *L.*; 2° Che il giovane, nativo di *C.*, aspirante al Sacerdozio, da preferirsi eventualmente nel godimento del legato, deve necessariamente essere alunno del Seminario di *G.*; 3° Che non fa d'uopo che il detto giovane sia un chierico tonsurato; 4° Che in conseguenza, il giovane Benedetto ha diritto di continuare ad usufruire del detto legato; 5° Che finalmente la Congregazione di Carità di *C.* ha il sacro e rigoroso dovere di versare immediatamente al Seminario di *G.* le somme relative del legato *L.* dal giorno della morte della Serafina *N.*

P. L. B.

linea il domicilio: non è infatti nel paese chi abitualmente ne risiede lontano; il dovere invece essere *nativo* di detto paese, nel caso, risulta richiesto, più che da dette parole, dalla intenzione manifesta del *de cuius*, di favorire i suoi conterranei. Nello stesso senso vorremmo modificata la conclusione. Salvo, s'intende, miglior giudizio. (*N. d. D.*)

QUESITI MINORI

1. - A pag. 118 del *Monitore*, al n. 9, circa il can. 806 si dice molto opportunamente che non vengono equiparate quanto all'*applicazione* le tre Messe del dì dei Morti a quelle del S. Natale. Ma vale ciò anche per le norme restrittive riguardo al divieto di percepire alcunchè per titolo estrinseco, o non piuttosto le si devono ritenere abrogate dal can. 824 § 2?

R. L'osservazione è giusta, e ci dà occasione di confortare il nostro asserto, con l'autorità del can. 824 § 2, nel quale, come ognun vede, al divieto di ricevere *più* elemosine *quoties in die pluries celebrat*, si fa *unica* eccezione pel giorno di Natale, *praeterquam in die Nativitatis Domini*, senza alcuna menzione del dì dei Morti: quindi, quanto al *principale* - diciamo così - del quesito propostoci a proposito del can. 806, abbiamo un'altra perentoria ragione di affermare che « ogni dubbio in contrario è assolutamente infondato ». Ma quanto all'*accessorio*, del divieto di ricevere alcunchè *ex titulo extrinseco*, ha perfettamente ragione chi osserva - proprio per lo stesso motivo - che esso è stato abrogato dal Codice, col can. 824 § 2, il quale, in proposito, non fa alcuna riserva che salvi il disposto, diametralmente contrario, della S. C. del Concilio, nel decreto 15 ottobre 1915 ove al dubbio III: *Potestne sacerdos pro aliis duabus Missis, quas illa die celebrat pro omnibus fidelibus defunctis et ad mentem Pontificis, aliquid accipere ratione laboris seu incommodi extrinseci, puta si ad aliorum commodum illas celebrare debeat hora vel loco satis incommodo, puta in aurora vel circa meridiem, in ecclesia vel oratorio rurali, aut coemeteria, etc.*, si rispondeva: *Negative* (Cfr. *M. E.*, XXVII, p. 524). Di tale opinione è anche il Cappello, *De sacram.*, I. p. 543; mentre il Blat (III[1], 149 s) ritiene che trattandosi di *privilegio* può esser limitato dalle restrizioni che il S. P. vuole apporvi: ma si noti, che ora il privilegio è passato in una *legge* conferente un vero *diritto* a celebrare le dette Messe, alle *consuete* condizioni, e che il legislatore non ha creduto opporre *speciali* limitazioni a tale diritto; senza che occorra osservare che il decreto della S. Congr. del Concilio, sprovvisto anche della consueta formola di approvazione da parte del S. Padre, non potrebbe a rigore dichiararsi contenere una specifica restrizione posta dallo stesso concedente il privilegio.

2. - Nel *M. E.* 1922, p. 371 fu pubblicata la risposta della Commissione Pont. per l'Interpr. del Codice, circa la Comunione, nella Messa della notte di Natale. Importerebbe comunemente conoscere la sua data precisa della risposta, più che quella del fascicolo della *Cultura* che per prima la pubblicò.

R. Non ci è stato facile fin qui. Ora però, per la cortesia dell'Ecc.mo Mons. Piani, Arciv. di Drama e Delegato Apostolico nelle Isole Filippine, siamo in grado di comunicarla: *10 luglio 1919*. Possiamo anzi dare la copia autentica della domanda del Vescovo, che la provocò, datata il 22 aprile 1919:

« *Eminentissime et Reverendissime Domine.* — Cum in Can. 867 § 4 sta-« tuatur : " Sacram Communionem iis tantum horis distribui posse quibus « Missae sacrificium offerri potest, *nisi aliud rationabilis causa suadeat* ", « quaeritur utrum vi hujus canonis et absque indulto apostolico sacra Com-« munio distribui possit petentibus in Missa quae celebratur nocte Nativitatis « Domini in ecclesiis paroecialibus et conventualibus, quotiescumque iudicio « saltem Ordinarii adsit rationabilis causa id faciendi.

« Dignetur Eminentia Vestra etc. ».

E giacchè siamo in argomento vogliamo rispondere alla difficoltà mossaci da alcuni, i quali non sottoscrivono alle deduzioni da noi fatte nel loc. cit., perchè, dicono, nel dubbio si fa menzione espressa della esistenza di una *causa* ragionevole. Replichiamo loro che la risposta del Preside della Commissione [il quale, come è noto, ha facoltà di dirimere *da sè*, senza ricorrere alla Plenaria, soltanto i dubbi la cui risposta sia ovvia e non presenti difficoltà] è una vera *interpretazione* del canone, e non già una *concessione* di grazia per l'esistenza, nel caso, di una causa ragionevole: a tale concessione il Preside della Commissione interprete del Codice sarebbe stato manifestamente incompetente.

3. – Nelle nostre regioni (Spagna) è antica consuetudine, nelle processioni Eucaristiche, trasportare il SS.mo in trono su un cocchio trionfale, tirato da cavalli bianchi, e in alcuni luoghi da giovenche bianche. L'entusiasmo del popolo non ci permette fare altrimenti; ma molti sono turbati dall'apprendere che la S. Congregazione dei Riti ha recentemente condannato quest'uso. Che vi è di vero in proposito?

R. Crediamo che la domanda si riferisca alla risoluzione inviata al vescovo di Bergamo e così pubblicato nella « *Palestra del Clero* » del 1923, pag. 171:

« I. An liceat vel expediat in solemnioribus processionibus quibus de-« fertur SS. Eucharistiae Sacramentum, praecipue cum finis imponitur Eucha-« risticis conventibus, deferre SS. Sacramentum super currum triumphalem, « baldachino coopertum, magnificeque exornatum, equis tractum, super quem « currum ascendit etiam sacerdos qui Processioni praeest, quique Ostensorium « regit genuflexus ?

« II. An usus currus et equorum ut supra liceat vel expediat cum loco « SS. Sacramenti deferuntur statuae B. Virginis Maria vel Sanctorum exuviae?

« III. An usus currus et equorum et supra liceat vel expediat, non solum « ratione extraordinariae solemnitatis, et etiam cum processio iter nimis longum « percurrere debeat ?

« IV. An currui equis tracto possit substitui vehiculum quod *automobile* « audit ?

La S. Congregazione in data 28 ottobre 1922, con la decisione n. 33-22, ha risposto:

Negative in omnibus.

Da informazioni assunte sappiamo che veramente la risposta fu: *Negative in omnibus et ad mentem. Mens est: proponendum esse insigne exemplum Congressus Eucharistici Universalis, Romae hoc anno* (1922) *habiti, in quo nullus adhibitus est currus, quod ceterum conformius est praxi universali Ecclesiae,*

et Caerem. Episc., lib. II, cap. 33, *de process. SS. Sacramenti in festo Corporis Christi*, n. 8 ss ». Nè fin qui tale risoluzione è stata *pubblicata* autenticamente in modo da obbligare in tutte le altre diocesi, fuori della Bergamasca. Ma su ciò non occorre insistere, poichè si può ben consentire che a una domanda generale, *An liceat vel expediat*, cioè « se sia lecito e anche *opportuno* », introdurre tale *novità*, ove non esiste, non potesse darsi altra risposta. Però le *consuetudini* o usanze contrarie già legittimamente formate sono *tollerabili e tollerate*, e anzi, per l'espresso disposto del decr. aut. 3699, in *Palentina*, del 14 dicembre 1888, le circostanze « quod cursus Processionis sit perlongus et machinae ingens pondus » legittimano sovente il « permitti posse » sia che « agatur de processione festivitatis et laetitiae », sia « moeroris et luctus ».

4. – Attesa la difficoltà di comunicare con la Curia, riesce spesso difficile ai parroci dl questa vastissima diocesi (Brasile) ricorrere in tempo per la dispensa dalle pubblicazioni prevista nei can. 1023 § 2 e 1028; quando dunque il parroco sia moralmente certo dello stato libero dei contraenti, non vincolati da alcun impedimento, non potrebbe egli stesso fare a meno delle pubblicazioni? O per lo meno, non potrebbe il Vescovo autorizzare i parroci, segnatamente nel caso del can. 1023 § 2, a ricevere un semplice giuramento suppletorio?

R. Crediamo che debba rispondersi negativamente *ad utrumque*. Infatti, anche prescindendo dal pericolo cui si andrebbe incontro in pratica, per impedimento che potrebbe esistere non ostante la certezza morale più grande che *il parroco* possa avere, giuridicamente è certo, a norma del can. 21, che « leges latae ad praecavendum periculum generale, urgent, etiamsi *in casu* « *particulari* periculum cesset ». E a tali leggi appartiene senza dubbio anche la legge delle pubblicazioni. Quanto poi alla difficoltà di comunicare con la Curia, è evidente che essa non esite solo per i casi in cui il parroco è moralmente certo dello stato libero, ma anche nei casi in cui invece dubita, o anzi ha gravi ragioni in contrario: come dunque l'obbligo si concede per questi casi, altrettanto deve dirsi di quelli. Ad ogni modo nessun testo di legge sembra autorizzare il Vescovo a concedere tale facoltà ai parroci; e abbiamo ragione di credere che, anche ricorrendo alla Sacra Congregazione dei Sacramenti, l'istanza del Vescovo per ottenere tale autorizzazione difficilmente sarebbe accolta.

5. – Come si concilia quanto fu scritto nel *Monitore* 1919, p. 340 circa l'introduzione delle bandiere in chiesa nell'occasione di funerali, con gli espliciti decreti S. R. C., 14 iul. 1887 e 17 ian. 1880, secondo cui non debbono ammettersi se non le bandiere che possono benedirsi, e col decreto del S. Ufficio, 3 sett. 1887, secondo cui possono solo benedirsi « le bandiere di quelle società i cui statuti furono *approvati* dall'auto- « rità ecclesiastica, e le quali da essa in qualche modo *dipendano*, purchè tali bandiere « *abbiano* qualche segno di religione e non rechino alcun emblema contrario?

R. Dal can. 1233 § 2 si deduce manifestamente questa *sola* proibizione circa l'ammissione: « Numquam admittantur societates vel insignia, religioni « catholicae manifeste hostilia »: dunque il precedente diritto (decreto *disciplinare* del S. Officio) è stato mitigato, nel senso che *possono* ammettersi le bandiere appartenenti a società non contrarie alla religione cattolica (come sono contrarie le comunistiche, socialistiche, anarchiche, ecc.) qualora non ab-

biano tali bandiere alcun segno ostile alla fede o ai costumi. Se quindi rimane intatto, come rimane, il decreto *liturgico* della S. R. C. del 14 luglio 1887 e 17 gennaio 1880, segue soltanto la conseguenza che tali bandiere, che possono ammettersi a norma del Codice, possono anche benedirsi, qualora ben s'intende, la richiesta sia fatta a buon fine e con buoni modi, i quali attestino l'ossequio che con tale domanda si vuol rendere alla Religione e alla Chiesa.

RECENSIONI

Asioli Luigi, *Vita di Gesù*. Terza edizione riveduta. Milano, Hoepli, 1923, in-12, di p. x-247, leg. L. 10.

Sant'Agostino, *Le Confessioni*. Vers. di L. Asioli, con riscontri danteschi di O. Mengoli. Milano, Hoepli, in-12, di p. xxiv-368, leg. L. 14.

L'illustre editore Hoepli ha voluto festeggiare il 50° della fondazione della Casa, pubblicando questi due gioielli, per farne dono alla gioventù italiana: dono veramente ottimo, singolarmente opportuno nel fortunato risveglio religioso cui assistiamo. È stato poi felicissimo nel cercarsi l'esecutore, in uno scrittore dalla forma piana e scorrevole, ma insieme nitida e tersa, aborrente dalla sciattezza facilona con cui molti scrivono e parlano ai giovani. Egli ne ha dati due saggi diversi, in quanto, nel primo, nella *Vita di Gesù*, compendia e traduce il pensiero e la sostanza del Vangelo, mentre nel secondo, *Le Confessioni di s. Agostino*, traduce frasi e parole e forme; ma entrambi i saggi sono assai ben riusciti: l'uno s'impone per la semplicità e il candore dell'esposizione, che fa anche meglio risaltare la maestà divina della figura del Redentore, sebbene principale scopo ne sia avvincere l'animo ai suoi precetti; l'altro è mirabile per la maniera onde dissimula le molteplici difficoltà di pensiero e di stile che impone al lettore il genio di s. Agostino. Non che egli renda qui appieno la inimitabile ricchezza della frase originale (basta rifarsi alla pietra di paragone, al n. 10 del l. IX); ma certo nella sua versione si sente sempre presente la figura e l'animo dell'Ippocrate, e colpisce ben viva la mente la maniera ond'egli si rappresenta, più che non traduca obbiettivamente, la vita passata; a tener sveglia questa immagine, non sono vani i confronti danteschi, raccolti con diligentissima cura dal Mengoli; poichè invero, i giovani italiani non capiranno sì facilmente l'animo di s. Agostino che attraverso quello di Dante.

Bernardot P. M. V., O. P., *Dall'Eucaristia alla Trinità*. Traduzione del P. S. Nivoli, O. P. Torino, Marietti, in-12, di p. 164. Franco, L. 3.85.

Segnaliamo subito ai lettori questo importante opuscolo; che interessa non solo l'ascetica, ma anche la dottrina; invero le più gravi e delicate questioni su la natura della Comunione eucaristica, specialmente nel secondo capo «La permanenza dell'unione», vi sono sfiorate in guisa da esprimere il sostanziale pascolo che possono ben dare alla pietà. Sono temi in cui ben ricca mèsse potrebbe cogliersi specialmente dai Padri antichi, come il Crisostomo, s. Cirillo Alessandrino, s. Efrem: l'autore li conforta invece per lo più con le parallele e commoventi effusioni di s. Caterina da Siena e di s. Geltrude. Anche così lo scopo ch'egli si propone, di illuminare la mente, onde s'infiammi l'amore dei fedeli, è ben raggiunto.

MORINO G., *Vita di Nostro Signore Gesù Cristo*, tratta dal S. Vangelo dedicata alle anime pie. Quarta edizione. Torino, Marietti, 1924, in-8, di p. 448: ediz. econ. L. 10; ediz. illust. L. 13.50.

L'A. dice di scrivere unicamente per le anime pie, e ha quindi per principale fine l'edificazione. Però, se questo gli suggerisce una maniera di esposizione piana e semplice, il fondamento dell'opera è veramente solido sia dal punto di vista scritturale, che teologico; appena si distingue dagli altri testi scientifici, che per l'aver lasciato da parte ogni critica, ogni polemica e anche ogni apologia; ben a ragione persuaso che a fare amare la persona di Gesù, non occorre che la fedeltà al Vangelo interpretato dalla Chiesa.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. — Giovedì 20 dicembre 1923, la Santità di Nostro Signore Pio Papa XI ha tenuto nel Palazzo Apostolico del Vaticano il Concistoro Segreto per provvedere alle sedi vacanti di varie chiese e per la creazione e pubblicazione di nuovi Cardinali di Santa Romana Chiesa.

Alle ore 10 Sua Santità, indossando la falda, la mozzetta e la stola rossa, accompagnato dalla Sua Nobile Anticamera Segreta, recavasi nell'Aula Concistoriale ove trovavansi già riuniti gli E.mi e R.mi Signori Cardinali.

Erano presenti gli Eminentissimi Vannutelli, De Lai, Vico, Granito Pignatelli di Belmonte, Pompilj, Cagliero, Merry del Val, Cagiano de Azevedo, Gasparri, van Rossum, Frühwirth, Scapinelli, Ranuzzi de Bianchi, Sbarretti, Boggiani, Giorgi, Silj, Tacci, Locatelli, Bonzano, Bisleti, Billot, Lega, Gasquet, Laurenti, Mori, Ehrle e Sincero.

Sedutosi il Santo Padre sul Trono, da Monsignor Prefetto delle Cerimonie veniva intimato l'*Extra omnes.*

Detto l'*Adsumus*, rimaneva solo il Santo Padre con gli E.mi e R.mi Signori Cardinali, ai quali rivolgeva la seguente **Allocuzione**:

« Venerabiles Fratres. - Ex quo proximum huius clarissimi Ordinis con-
« ventum habuimus usque ad hodiernum diem, nonnulli de vestro numero de-
« siderati sunt, quorum quidem amissio ac praecipue Ioannis Soldevila y Romero,
« Cardinalis Archiepiscopi Caesaraugustani, atrox nefariusque interitus magnum
« Nobis bonisque omnibus moerorem luctumque sane fecit; quos quamquam
« sperare licet, iam beatos apud Deum, pietatis nostrae non egere suffragiis,
« tamen postulat fraterna caritas, ut eosdem divinae benignitati commendare
« ne cessemus. Antea vero quam amplissimum Collegium vestrum suppleamus,
« placet, sollemni more institutoque, paucis, Venerabiles Fratres, de maioribus
« Ecclesiae negotiis vos tenere.

« Ac primum res populorum vel externas vel domesticas, quod ad pacem
« attinet, quarum causa Nos sollicitari saepe diximus, videtis non multo meliores
« effectas esse. Illa ipsa epistola, quam Nos, pro paterno studio, ut nostis, ma-
« ximis Europae mediae incommodis medendi, dilecto Filio Nostro, Petro Ga-
« sparri, Cardinali a negotiis publicis, inscripsimus, tametsi non omnino irrita
« cecidit - aliquid enim in eius sententiam deinceps est actum - tamen non eum

« habuit exitum, quem iure sperabamus. Quamquam autem Nos benignitatem « humanitatemque saepe suadendo, non nihil videmus assecuti, manet etiamnunc « in animis magna contentionis acerbitas ; manent atque adeo crescunt in dies « multitudinum bello afflictarum egestates omnis generis ; quibus quidem opi- « tulandi gratia, praesertim cum allatura famem hiems immineret, idem Car- « dinalis, per Nuntios Legatosque Sedis Apostolicae, nationes quae frumentis « abundarent, omnes Nostro nomine appellavit, ut tantis necessitatibus pro sua « quaeque facultate subvenirent. Hanc misericordiae implorationem Nostram « satis profuturam indigentibus equidem confidimus, nec temere : adhuc enim « plus quam semel iis populis, quorum esset ex bello condicio miserabilior, « ceterorum opem cum invocaverimus, numquam frustra vox Nostra fuit, quin « mirabile est quam magnam auxiliorum vim undique excitarit. Hac igitur « tanta liberalitate bonorum, quibus Nos quidem hoc honestissimo loco debitam « gratiarum actionem iteramus, Nobis est potestas data calamitosos quam plu- « rimos, qui per mediae Europae regiones maximeque et in proximo et in ex- « tremo Oriente inedia deficiebant, ex ipsis paene mortis faucibus eripiendi. « Atque utinam illos etiam homines fortissimos, quibus ob suam in catholica « fide constantiam indigna sunt omnia toleranda, liceat, ut velimus, opportunis « recreare subsidiis. Solliciti enim anxiique sumus in primis de Ioannis Baptistae « Cieplak Archiepiscopi salute, in vinculis una cum multis sacerdotibus adhuc « tabescentis ; cui quando alio pacto non possumus, piis precibus, quod caput « est, prodesse contendimus Deum obsecrantes ut bonorum militum virtutem « sua gratia sustentet, laboresque immarcescibilis coronae fiducia consoletur.

« Verum si postremis hisce mensibus a molestiis curisque non vacavimus, « tamen, Dei beneficio, non defuere quae animum nostrum solacio afficerent. « Nam quid in tam miseris tamque alienis christianae paci temporibus optari « melius potest, quam ut amore cultuque populorum floreat sanctissima Eucha- « ristia ? quae quidem, cum omnium bonorum, quaecumque communi aeque « ac singulorum saluti coniuncta sunt, radicem fontemque contineat, tum, ut « unitatis caritatisque mysterium, maxime ad hoc valet, ad homines inter se « reconciliandos. Itaque perlibenter vidimus increbrescere eas, quae iam pridem « in mores catholicarum gentium venerunt, religionis erga augustum Sacra- « mentum significationes publicas. Quo in genere dignus est profecto qui me- « moretur Parisiensis Conventus, quamquam illius celeberrimae urbis luce « caruit ; qui autem Genuae habitus est Conventus Eucharisticus, is, curante « in primis venerabili fratre Iosue Signori, Archiepiscopo diligentissimo – quem « subinde Genuensi Ecclesiae ademptum lugemus – et convenarum multitudine « et apparatus magnificentia et caeremoniarum splendore et frequentissima « Sanctae Synaxis celebratione facile praestitit. Id autem tum praeclaro indicio « est adauctae in populo pietatis et fidei, tum etiam certo est argumento, « nostrorum *actionem catholicam* quae dicitur, magnum habere momentum « ad religionem in populis promovendam : quae actio ut vel amplius proficiat, « accommodatiores tempori leges, ut scitis, ei nuper constituimus.

« Ad haec, tributi Thomae Aquinati sollemnes honores quod ante sexcentos « annos in Sanctorum numerum esset adscriptus, non mediocrem Nobis lae- « titiae fructum peperere. Cum enim ea de re proprias ad orbem catholicum « dedissemus litteras, nostros cohortati ut in studiis optimis hunc praecipue

« ducem sequerentur, tanto cum animorum ardore illa instituta sunt sacra « sollemnia, ut non dubia spes exsisteret, eum ingeniorum motum, qui Leo- « nis XIII, illustris decessoris Nostri, auctoritate feliciter excitatus est, cum « iam defervescere videretur, rursus posthaec inflammatum iri.

« Nec minus prospere, Deo favente, successit ea de S. Iosaphat Kuncewicii « praeclaro martyrio commemoratio saecularis quam Nostrum pro Ecclesia « Orientali sacrum Consilium studiosissime apparaverat; de qua item sollemni- « tate sunt Encyclicae Nostrae litterae. Nam quotquot in orientalibus ad oe- « cumenicam Ecclesiae unitatem revocandis laborare consueverant, iisdem « vitam virtutesque celebrantibus sanctissimi Antistitis, qui unitatem ipsam « tuendo ceciderit, multum inde animi ad tam salutare propositum urgendum « videtur accessisse.

« Eodemque Sacro Consilio Nobis operam navante, effecimus, Dei munere « ut ex vicariatibus apostolicis Syro-Malabaricis quattuor sedes episcopales « totidem institueremus, quarum metropolis Ernakulam: quod quidem ideo « libentissime hic commemoramus, quia non parum videmur afferre laetitiae « dilectissimis filiis catholicis eas regiones incolentibus; quibus maxime fausta « iam adest sancti Thomae Apostoli natalis dies. Id autem omnino postulabat « et egregia apud eos rei catholicae temperatio; et praeclari quos ii vicariatus « habuerant sub indigenis proprii ritus Episcopis in religione progressus; et « eorum fidelium vere consentanei christianae professioni mores; et singularis « eorumdem erga Beatissimam Virginem Mariam pietas atque in clerum, in « Episcopos praecipueque in hanc Apostolicam Sedem summa observantia.

« Inter laetabilia vero facta proximi temporis illud minime praetermit- « tendum est de Hispaniarum Rege catholico Alfonso XIII, qui cum augusta « Regina Victoria Eugenia coniuge nuper Nos invisit. Is enim, quamdiu in « hac alma Urbe commoratus est, et coram Nobis, et in luce civitatis, fidei « suae et obsequii in Apostolicam Sedem nobilissima dedit documenta, adeo « ut hispanicam ipsam nationem, Iesu Christo eiusque Vicario deditissimam, « in suo rege facile agnosceres.

« Denique periucundum vobis nuncium offerimus, res Hiberniae nostrae « feliciter iam coeptas esse componi: docet proxima Cardinalis Archiepiscopi « Armacani pastoralis epistola, idemque deinceps allati nuncii confirmant.

« Iam ad splendidissimum Ordinem Vestrum, Venerabiles Fratres, cogi- « tatione curaque conversa, propositum est sacrae honore Purpurae lectos duos « honestare viros, qui se Nobis et proximis decessoribus Nostris probavere.

« Hi sunt:

« Evaristus Lucidi, Iudex sacrarum cognitionum idemque Signaturae « Apostolicae Secretarius;

« Aurelius Galli, Adiutor Noster ab epistolis ad Principes.

« Quid vobis videtur?

« Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et « Pauli ac Nostrae creamus et declaramus S. R. E. Cardinales

« *Ex Ordine Diaconorum*

« Evaristum Lucidi

« Aurelium Galli.

« Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et oppor-
« tunis. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen ».

Quindi il Maestro di Camera dell' E.mo Cardinale Segretario di Stato, latore del biglietto di nomina, e il Cav. Mario Riggi, Archivista della Cancelleria Apostolica, latore dei decreti concistoriali dell' avvenuta nomina, si recavano alla residenza dei nuovi Eminentissimi Lucidi e Galli unitamente al Cerimoniere Pontificio Monsignor Tani.

In seguito il Santo Padre ha proposto le seguenti chiese:

Preconizzandi. — *Chiesa Patriarcale di Costantinopoli*, per Monsignor Michele Zezza di Zapponeta, già Arcivescovo di Napoli.

Chiesa Metropolitana di Torino, per Monsignor Giuseppe Gamba, già Vescovo di Novara.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tessalonica, per Monsignor Raffaele Carlo Rossi, Assessore della S. C. Concistoriale, già Vescovo di Volterra.

Chiese Cattedrali di Recanati e Loreto, per Monsignor Luigi Cossio.

Chiesa Cattedrale di Volterra, per D. Dante Maria Munerati, Procuratore Generale dei Salesiani.

Chiesa Cattedrale di Angra, per il Sac. Antonio Augusto de Castro Meireles.

Chiesa Titolare Vescovile di Sura, per il Sac. Biagio Barbić, Ausiliare di Ragusa.

Annunziandi. — *Chiesa Patriarcale delle Indie Occidentali*, per Monsignor Giuliano De Diego y Garcia Alcolea, già Vescovo di Salamanca.

Chiesa Metropolitana di Merida, per Monsignor Antonio Raimondo di Silva.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pompeopoli. per Monsignor Francesco Maria Cervera, già Vescovo tit. di Fessei.

Chiesa Metropolitana di Compostella, per Monsignor Emannele Lago y Gonzales, già Vescovo di Tuy.

Chiesa Metropolitana di Leopoli di rito latino, per Monsignor Boleslao Twardowski, già Vescovo tit. di Telmissa.

Chiesa titolare Arcivescovile di Melitene, per Monsignor Agostino Marre, già Vescovo tit. di Costanza di Scizia.

Chiesa Metropolitana di La Plata, per Monsignor Luigi Francesco Pierini, già Vescovo di Cochabamba.

Chiesa Metropolitana di Olmütz, per il Sac. Leopoldo Prečan.

Chiesa Metropolitana di Popayan, per Monsignor Massimiliano Crespo, già Vescovo di S. Rosa de Osos.

Chiesa Cattedrale di St. Brieuc, per il Sac. Francesco Serrand.

Chiesa Cattedrale di Lavant, per Monsignor Andrea Karlin, già Vescovo titolare di Temiscira.

Chiesa Cattedrale di Spalato e Macarska, per il Sac. Quirino Clemente Bonefačić.

Chiesa titolare di Ebron, per Monsignor Alessandro Mac Donald, già Vescovo di Victoria nell'is. Vancouver.

Chiesa Cattedrale di Chilapa, per Monsignor Giuseppe Guadalupe Ortiz, già Vescovo di Ciudad Victoria.

Chiesa Cattedrale di Piauhy, per il Sac. Severino Demello.

Chiesa Cattedrale di Haileybury, per il Sac. Luigi Rhéaume.

Chiesa titolare di Anemurio, per il Sac. Luigi Martinez.

Chiesa Cattedrale di Tucuman, per Monsignor Barnaba Piedrabuena, già Vescovo di Catamarca.

Chiesa Cattedrale di Salta, per il Sac. Giulio Campero.

Chiesa Cattedrale di Calicut, per Monsignor Paolo Perini, già Vescovo di Mangalore.

Chiesa Cattedrale di Tulicorin, per il Sac. Tiburzio Roche.

Chiesa Cattedrale di Cumanà, per Monsignor Sisto Soza, già Vescovo di Guayana.

Chiesa Cattedrale di Coro, per il Sac. Luca Castillo.

Chiesa Cattedrale di S. Cristoforo di Venezuela, per il Sac. Tommaso Sammiguel.

Chiesa Cattedrale di Guayana, per il Sac. Michele Antonio Meja.

Chiesa Cattedrale di Valencia, per il Sac. Francesco Granadillo.

Chiesa Cattedrale di Tucson, per il Sac. Daniele Gercke.

Chiesa tit. di Thenaro, per il Sac. Saba Sarasola, Vic. Ap. dell'Urubambà.

Chicsa tit. di Ortosia, per il Sac. Colombano Dreyer, Vic. Ap. del Rabat.

Chiesa Cattedrale di Trieste e Capo d'Istria, per il Sac. Luigi Fogar.

Chiesa Cattedrale di Galway e Kilmacduagh, per Monsignor Tommaso O' Doherty, già Vescovo di Clonfert.

Chiesa Cattedrale di Tamaulipas o Ciudad Victoria, per il Sac. Serafino Armora.

Chiesa Cattedrale di Huajuapam, per il Sac. Luigi Altamirano Bulnes.

Chiesa titolare di Chersoneso, per il Sac. Raffaele Balanzá-Navarro, Ausiliare di Toledo.

Chiesa tit. di Gerasa, per il Sac. Andrea Kriston, Ausiliare di Wagram.

Chiesa tit. di Oropo, per il Sac. Lorenzo Del Ponte, Ausiliare di Acqui.

Chiesa Cattedrale di Anglona-Tursi, per il Sac. Ludovico Cattaneo

Chiesa Cattedrale di Veglia, per il Sac. Giuseppe Srebrnić.

Chiesa Cattedrale di Salamanca, per Monsignor Angelo Regueras y Lopez, già Vescovo di Plasencia.

Chiesa Cattedrale di Pamplona e Tudela, per Monsignor Matteo Múgica y Urrestarazu, già Vescovo di Osma.

Chiesa tit. di Marciana, per il Sac. Lodovico Ricard, Ausiliare di Nizza.

Chiesa Cattedrale di Tuy, per Monsignor Emanuele Maria Vidal y Boullon, già Vescovo tit. di Mirta.

Chiesa tit. di Marcopoli, per il Sac. Giuseppe Rantzan, Ausiliare di Riga.

Chiesa Cattedrale di Anagni, per il Sac. Luigi Mazzini.

Chiesa Cattedrale di Springfield, per il Sac. Giacomo Griffin.

Chiesa tit. di Atribi, per il Sac. Michele Buchberger, Ausiliare di Monaco.

Chiesa Cattedrale di Ugento, per Monsignor Antonio Lippolis, già Vescovo di Larino.

Subito dopo la promulgazione delle Chiese, venivano introdotti nell'Aula Concistoriale gli Avvocati Concistoriali Commendatori Biroccini, Pacelli e

Guasco, i quali, appressatisi al Trono Papale, postulavano da Sua Santità il S. Pallio per le Metropolitane di Torino, Compostella, La Plata, Olmütz e Popayan e per le Chiese Cattedrali di Anagni, Recanati e Loreto, e Volterra

Indi il S. Padre, impartita la Benedizione Apostolica, faceva ritorno nei Suoi privati appartamenti, accompagnato dalla Sua Nobile Anticamera Segreta.

I nuovi Cardinali: Il Cardinale Evaristo Lucidi, è nato in Montefranco (Diocesi di Spoleto) il 24 ottobre 1866, fece i suoi studi primi studi nel patrio Seminario e li compì in Roma, conseguendo le lauree in Teologia, Diritto Canonico e Civile.

Pure in Roma, fu ordinato Sacerdote, e svolse la sua attività nei molteplici uffici a cui fu chiamato dalla fiducia dei Superiori. Fu Segretario dell'Uditore di Leone XIII, Canonico di S. Maria ad Martires (Pantheon).

Fu per sette anni nella Dataria Apostolica, coadiutore di Mons. Micheli, Sotto Datario, anche nell'incarico conferitogli da Leone XIII per la riforma delle regole di Cancelleria. Fu per più anni difensore del vincolo al Vicariato di Roma; occupò per cinque anni l'ufficio di Assessore della S. Congregazione del Concilio e fu contemporaneamente Segretario della Commissione per la revisione dei Sinodi orientali. Soppresso il posto di Prefetto dell'Economia di Propaganda, ne fu nominato Segretario e dopo nove anni venne elevato alla carica di Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Uditore di Sua Santità.

Fu pure Consultore per la Codificazione del Diritto Canonico ed al presente lo era della Commissione per la interpretazione del Codice stesso. Da Pio X, ebbe l'incarico della esecuzione del *Motu proprio* in ordine al nuovo assetto delle Diocesi Suburbicarie che tenne anche in amministrazione insieme all'Abbazia delle Tre Fontane.

Fu convisitatore apostolico nella visita indetta da Pio X per la Diocesi di Roma e fu Consultore di varie Congregazioni: al Concilio, a Propaganda Fide, agli Affari Ecclesiastici Straordinari ecc. Fu anche Censore dell'Accademia Teologica.

Il neo Cardinale ebbe anche molto a cuore l'esercizio del S. Ministero, al quale dedicò tutto il suo zelo anche in mezzo alle occupazioni più gravi dei suoi uffici.

Si dedicò fin dai primi anni del suo sacerdozio alla visita serale dei dormitori del Circolo di San Pietro, dove procurò di mitigare le miserie dei ricoverati. Tenne scuola di religione all'Istituto delle Suore del S. Cuore e resse per un ventennio la Chiesa e l'Istituto di S. Gerolamo degli Illirici.

Il Cardinale Aurelio Galli, è nato a Frascati il 26 febbraio del 1866. Fece i suoi primi studi nella sua città natale dove si laureò anche in filosofia, e passò poi a Roma nell'Almo Collegio Capranica per studiarvi Teologia frequentando le scuole della Pontificia Università Gregoriana.

Tuttora collegiale del « Capranica » studiò nelle scuole del Pontificio Seminario Romano e si laureò in *Utroque*. Frequentò poi il corso di alta lette-

ratura latina al Collegio Leoniano dove si addimostrò subito profondo conoscitore della lingua latina, dotto ed elegante umanista.

Avendo avuto conoscenza di alcune sue riuscitissime produzioni latine, Leone XIII per dargli modo di dedicarsi con maggior agio agli studi preferiti lo designò, mentre era ancora al Leoniano, come apprendista presso la S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici.

Passò quindi come aiutante di studio col compianto Mons. Tarozzi suo antico maestro e Segretario delle Lettere Latine, ed ammalatosi il Tarozzi fu nella stessa qualifica presso Mons. Volpini.

Nel 1899 fu nominato da Leone XIII suo Cappellano Segreto fungendo di fatto come Segretario delle Lettere Latine, lavorando fin dal 1893 alla compilazione delle Encicliche. Nel 1902 assolse l'incarico di redigere l'Enciclica *Annum ingressi sumus* e nel 1903 morto Leone XIII fu nominato ufficialmente da Pio X Segretario delle Lettere Latine dopo aver fatto il discorso funebre di Leone XIII nella Cappella Sistina alla presenza dei Cardinali.

Nel 1908 venne nominato Canonico della Patriarcale Basilica di S. Pietro e nel 1911 Segretario dei Brevi ai Principi.

Lesse quindi nel 1913 alla Cappella Sistina l'elogio funebre di Luitpoldo reggente di Baviera e nel 1914, alla morte di Pio X, il discorso ai Cardinali *De eligendo Pontifice*. Lo stesso incarico ebbe poi alla morte di Benedetto XV.

Nel successivo Concistoro pubblico del 23, il S. P. con le consuete grandiosità del cerimoniale, impose ai nuovi eletti il cappello cardinalizio mentre facevasi per la terza ed ultima volta la perorazione della causa del Ven. Ludovico da Casoria.; e terminato il Concistoro pubblico, si tenne il Concistoro segreto, in cui il Santo Patre, chiusa la bocca, secondo il costume, ai nuovi cardinali, annunziò la provvista delle seguenti Chiese:

Chiesa titolare vescovile di Prusiade, per Monsignor Uberto Maria Fiodo, traslato da Castellammare di Stabia, e nominato canonico vaticano.

Chiesa Cattedrale di Viviers. per il Sac. Stefano Hurault.

Chiesa Cattedrale di Digne, per il Sac. Cosma Jorcin.

Chiesa Cattedrale di Lincoln, per il Sac. Francesco Beckmann.

Chiesa Cattedrale di La Rochelle, per il Sac. Eugenio Curien.

Chiesa Cattedrale di Nashville, per il Sac. Alfonso Smith.

Chiesa Cattedrale di Victoria nell'isola Vancouver, per il Sac. Tommaso O' Donnell.

Chiesa titolare vescovile di Isaura, per il Sac. Edoardo Howard, deputato Ausiliare del Vescovo di Davenport.

Chiesa titolare vescovile di Roso, per il Sac. Trudone Jans, O. F. M., Vic. Ap. dell'Hu-pé merid.

Chiesa titolare vescovile di Dorileo, per il Sac. R. P. Diego Alonso (P. Bonaventura da Carucedo). O. F. M. Cappuc., Vic. Ap. del Caroni.

Chiesa titolare vescovile di Birta, per il Sac. R. P. Giuseppe Murphy, S. J., Vic. Ap. dell'Honduras ingl.

Chiesa titolare vescovile di Temiscira, per il Sac. R. P. Enrico Gogarty, dell'Istituto dello Spirito Santo, Vic. Ap. del Kilimangiaro.

Chiesa Metropolitana di Ernakulam (di rito siro-malabarico, come le seguenti) per Monsignor Agostino Kandathil, già Vescovo titolare di Arad.

Chiesa Cattedrale di Changanacherry, per Monsignor Tommaso Kurialacherry, già Vescovo titolare di Pella.

Chiesa Cattedrale di Kottayam, per Monsignor Alessandro Chulaparambil, già Vescovo titolare di Busiris.

Chiesa Cattetrale di Trichur, per Monsignor Francesco Vazhapilly, già Vescovo titolare di Filadelfia.

Dopo aperta la bocca e posto l'Anello Cardinalizio ai nuovi E.mi Cardinali, è stata fatta a Sua Santità, dagli Avvocati Concistoriali, la postulazione del Sacro Pallio per la Metropolitana di Ernakulam. Quindi il Santo Padre ha assegnato ai nuovi Cardinali le seguenti Diaconie: all'E.mo Lucidi S. Adriano e all'E.mo Galli Sant'Angelo in Pescheria. Dipoi il S. Padre, impartita l'Apostolica Benedizione, faceva ritorno nei suoi privati appartamenti.

Ai nuovi Cardinali il S. P. ha assegnato: all'E.mo Lucidi le Congregazioni del Concilio, Propaganda e il Tribunale della Segnatura; all'Emo Galli le Ss. Congregazioni dei Riti, Affari eccl. straord., Fabbrica di S. Pietro e Seminari e Studi.

MARTYROLOGIUM ROMANUM

Gregorii Papae XIII iussu editum, Urbani VIII et Clementis X auctoritate recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV opera ac studio emendatum et auctum. - Prima post Typicam editio, propriis recentium Sanctorum Officiorumque Elogiis expleta, a Ss.mo D.no Nostro Benedicto Pp. XV approbata, S. Rituum Congregationis curis impressa.

Editio in-8° min. (22 × 14) in *charta optima et levicata et charactere rubro-nigro*, fol. CXX-567.
Franco di porto, L. 23 —

Assai benvenuta questa nitida ristampa Vaticana del *Martirologio Romano*, la quale si distingue su tutte le precedenti non solo per la perfezione dell'arte tipografica, che la fa rivaleggiare con le più belle edizioni umanistiche, ma ancora per la straordinaria correttezza del testo, scrupolosamente riveduto in tutti i minimi particolari per eliminarne errori di stampa e di grafia annidativisi da secoli. Gl'indici finali sono poi stati oggetto di pazientissime cure, che li hanno arricchiti, per quasi un terzo, di voci nuove, tanto nei nomi, quanto nei luoghi, sicchè ormai ogni più minuta ricerca può farsi facilissimamente e a colpo sicuro. Non resta ora che sollecitare coi voti la traduzione italiana, così utile nei seminari e nelle comunità ecclesiastiche.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.